

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

67.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIORGIO RUFFOLO**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **GUSTAVO MINERVINI**

INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Sostituzioni:</b>		NUCCI MAURO ANNA MARIA . . . . .	6
RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i> . . . . .	3	SUSI DOMENICO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	3, 5, 6, 7, 8
<b>Disegno di legge</b> (Discussione e rinvio):		VISCO VINCENZO . . . . .	3, 7
Autorizzazione ad effettuare negli anni 1986, 1987 e 1988 le lotterie di Viareggio e di Venezia e integrazioni all'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722 ( <i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i> ) (3075)	3	<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	
RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i> . . . . .	3, 6, 7, 8	Disposizioni per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette (2870) . . . . .	8
BELLOCCHIO ANTONIO . . . . .	5, 6, 7	RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i> . . . . .	8, 9
BORGOGGIO FELICE, <i>Relatore</i> . . . . .	3, 7	LOMBARDI DOMENICO RAFFAELLO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	8
BRÜZZANI RICCARDO . . . . .	4, 7	PATRIA RENZO . . . . .	8

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Discussione e approvazione):		ERMELLI CUPELLI ENRICO . . . . .	12
Autorizzazione a cedere all'Amministrazione provinciale di Trieste un immobile appartenente al patrimonio dello Stato, sito in Trieste, via XXX Ottobre n. 7, in permuta di una porzione del nuovo edificio sito nella stessa città, via Lamarmora n. 17, di proprietà di detta Amministrazione ( <i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i> ) (2965) . . . . .	9	GUERRINI PAOLO, <i>Relatore</i> . . . . .	12, 14
MINERVINI GUSTAVO, <i>Presidente</i> . . . . .	9, 10, 11	<b>Disegno e proposte di legge</b> (Discussione e rinvio):	
ALPINI RENATO . . . . .	10	Autorizzazione a cedere ai soci della Cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti e al comune di Venezia il compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito in Venezia, Sezione di Burano, località punta Sabbioni-Cavallino (3025);	
CAROLI GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	10	SACCONI: Rinnovo dell'autorizzazione di vendita a trattativa privata alla Cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti di immobili di pertinenza dello Stato, siti in Venezia, prevista dall'articolo 5 della legge 6 marzo 1958, n. 206 (1072);	
DARDINI SERGIO . . . . .	10	FORNER ed altri: Modifiche alla disciplina delle autorizzazioni di vendita di immobili di pertinenza dello Stato siti Venezia di cui alla legge 6 marzo 1958, n. 206 (3107) . . . . .	15
SERRENTINO PIETRO <i>Relatore</i> . . . . .	9, 11	MINERVINI GUSTAVO, <i>Presidente</i> . . . . .	15, 17, 19
<b>Proposte di legge</b> (Discussione e approvazione):		BORGOGGIO FELICE, <i>Relatore</i> . . . . .	15, 17, 19
GUERRINI ed altri: STEGAGNINI; TIRABOSCHI: Norme per la cessione da parte dell'Amministrazione dei monopoli di Stato al comune di Ancona del fabbricato denominato « Mole Vanvitelliana » ( <i>Approvate in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente della Camera e modificate dalla VI Commissione permanente del Senato</i> ) (214491-2688-B) . . . . .	11	CAROLI GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	17, 19
MINERVINI GUSTAVO, <i>Presidente</i> . . . . .	11, 12, 14	DARDINI SERGIO . . . . .	18
ALPINI RENATO . . . . .	13	MARRUCCI ENRICO . . . . .	18
CAROLI GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	12	ROCELLI GIANFRANCO . . . . .	18
DARDINI SERGIO . . . . .	13	SACCONI MAURIZIO . . . . .	17
		VISCO VINCENZO . . . . .	17
		<b>Votazione segreta:</b>	
		MINERVINI GUSTAVO, <i>Presidente</i> . . . . .	19

**La seduta comincia alle 9,30.**

CARLO MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

#### Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna i deputati Matarrese e Monducci sono sostituiti dai deputati Roccella ed Ermelli Cupelli.

**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione ad effettuare negli anni 1986, 1987 e 1988 le lotterie di Viareggio e di Venezia e integrazioni all'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722 (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3075).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione ad effettuare negli anni 1986, 1987 e 1988 le lotterie di Viareggio e di Venezia ed integrazioni all'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722 », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 17 luglio 1985.

L'onorevole Borgoglio ha facoltà di svolgere la relazione.

FELICE BORGOGGIO, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame concerne l'autorizzazione ad effettuare negli anni 1986, 1987 e 1988 le lotterie di Viareggio e di Venezia, dopo il felice esperimento condotto durante quest'anno. L'articolo 2 introdotto dal Senato, modifica la composi-

zione del comitato di gestione delle lotterie e prevede, nell'ultimo comma, che conservino validità due decreti ministeriali. La I Commissione ha espresso il parere favorevole a condizione che siano stabiliti, nell'articolo 2, ultimo comma, criteri certi per la determinazione del compenso ivi previsto; e con la seguente osservazione: « appare opportuno tenere conto, nel definire il compenso dei commissari indicati all'articolo 2, ultimo comma, del principio della onnicomprensività della retribuzione allorquando tali soggetti siano dipendenti pubblici ».

In considerazione, quindi, delle riserve espresse dalla Commissione affari costituzionali, ritengo opportuno proporre di stralciare l'articolo 2.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero precisare che il comitato di cui parla il relatore esiste ed ha compiti ben definiti, previsti nei decreti richiamati negli ultimi due commi dell'articolo 2.

Per quanto attiene al compenso, devo far presente che il comitato è composto da funzionari, provenienti prevalentemente dal Ministero delle finanze, i quali attualmente non percepiscono alcuna remunerazione. Di conseguenza, accantonare lo articolo 2 significa rendere impossibile il funzionamento del comitato stesso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

VINCENZO VISCO. Personalmente, non ho obiezioni da sollevare sul disegno di legge al nostro esame, per quanto concerne l'articolo 1.

Quanto all'articolo 2, il comitato è un organismo che funziona da anni, e non mi

scandalizza la percezione di un compenso se basato sui criteri di onnicomprensività.

Sono perplesso, però, sul contenuto delle ultime quattro righe dell'articolo 2 laddove si sanciscono che « per i compensi relativi alle prestazioni effettuate in passato, si considerano validi i decreti del ministro delle finanze a tal fine emanati in data 26 aprile 1980 e 3 febbraio 1982 ».

Ciò significa che si tenta di sanare situazioni che tanto sane non erano, altrimenti non c'era motivo di inserire la disposizione. Desidererei, quindi, avere un chiarimento in merito.

**RICCARDO BRUZZANI.** Il gruppo comunista esprime parere favorevole all'articolo 1 del disegno di legge n. 3075 concernente la proroga per lo svolgimento delle lotterie di Viareggio e di Venezia. Del resto, le esperienze del triennio trascorso sono da giudicare sostanzialmente positive in quanto fondate su manifestazioni di grande rilevanza folkloristica e turistica, anche se si avverte la necessità di una nuova ed organica disciplina legislativa per le lotterie a carattere nazionale.

In proposito, ricordo che esistono progetti di legge tesi all'organizzazione di nuove lotterie nazionali collegate ad avvenimenti di notevole valore e rilevanza che, ci auguriamo, siano esaminati dal Parlamento.

In merito all'articolo 2 del provvedimento al nostro esame, introdotto al Senato con un emendamento governativo, dobbiamo esprimere la nostra perplessità e, in un certo senso, anche contrarietà.

Desidero innanzitutto precisare che la gestione delle lotterie ha suscitato, in passato, interventi legislativi limitativi della gestione fuori bilancio, che, oltre a sottrarsi al controllo del Parlamento, consentiva una ripartizione degli utili affidata a criteri del tutto personali e, quindi, discrezionali (sull'argomento ho elaborato uno studio dal quale ho potuto trarre fondati elementi di giudizio).

Nel 1977 con la legge n. 105 fu compiuto un atto moralizzatore — a seguito di una proposta di legge comunista e di un disegno di legge del Governo — nel

senso che si limitò la gestione fuori bilancio sancendo, nel contempo, che gli utili delle lotterie nazionali fossero imputati alle entrate del bilancio dello Stato. Ciò, naturalmente, per le lotterie che non prevedevano la devoluzione dei proventi ai comuni organizzatori quali Viareggio e Venezia.

Quindi, ci domandiamo: perché è stato inserito nel testo in esame l'articolo 2? Cosa si intende fare? Non certo ripristinare vecchie regole di ripartizione.

Del resto l'articolo 5 della legge numero 105, prevede l'istituzione di una contabilità speciale di tesoreria, ai fini della gestione della parte riguardante taluni adempimenti e spese necessarie allo svolgimento delle lotterie medesime ed alla liquidazione di alcune competenze quali, ad esempio, la quota spettante ai venditori dei biglietti.

Ci domandiamo, allora per quale motivo all'articolo 2 del provvedimento si parla di gestione fuori bilancio, anziché fare riferimento all'istituzione di una contabilità speciale di tesoreria.

Riteniamo, per tanto, di dover chiedere al Governo un chiarimento su tale aspetto, nonché sui compiti del comitato di direzione e sul modo in cui fino ad oggi si è proceduto; in particolare, mi domando in che senso debba essere intesa la disposizione, secondo cui tale comitato deve deliberare sulla base delle norme vigenti, dal momento che la previsione risulta del tutto ovvia.

La richiesta di questi chiarimenti si ispira all'intento di fugare qualsiasi perplessità in ordine all'inserimento nel testo dell'articolo 2 e risponde alla necessità condivisa da tutti i componenti la Commissione, di rispettare le finalità dell'atto moralizzatore approvato nel 1977.

Non possiamo, altresì, esprimerci favorevolmente in merito al contenuto dell'ultimo comma dell'articolo 2, con il quale si stabilisce la corresponsione ai componenti e al segretario del comitato di direzione di un compenso, a carico della gestione fuori bilancio, stabilito con decreto del ministro delle finanze. Riteniamo, infatti, che tale disposizione violi lo

articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, con il quale si fa divieto di corrispondere indennità accessorie con effetto dal 1° dicembre 1972.

Ancora più inaccettabile — del resto il problema è stato sollevato dalla I Commissione — ci appare il contenuto dell'ultimo periodo del comma citato, in quanto si tenderebbe a dare validità ai decreti del ministro delle finanze emanati nel 1980 e nel 1982, che, a quanto risulta, non sono stati registrati alla Corte dei conti.

Pertanto, pur essendo d'accordo sulla opportunità di concedere una proroga alle due lotterie, condivido la proposta del relatore di stralciare l'articolo 2, di cui considero comunque inaccettabile l'ultimo comma.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. A norma dell'articolo 2 del regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni, alla direzione delle lotterie nazionali è preposto un comitato generale presieduto dal ministro o dal sottosegretario delegato. Questo organo svolge le funzioni di un consiglio di amministrazione e provvede a deliberare su tutto quanto concerne lo svolgimento delle quattro lotterie nazionali autorizzate dalla legge 4 agosto 1955, n. 722. Il comitato, oltre alle frequenti sedute tenute a Roma presso il ministero, si riunisce in occasione della dell'estrazione dei biglietti di lotteria a Napoli, Milano, Merano e ultimamente anche a Venezia.

Le prestazioni dei membri e del segretario del comitato generale, prima della emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 sulla dirigenza e della legge 15 novembre 1973, n. 734 sull'assegno perequativo, venivano remunerate mediante compensi con imputazione al capitolo di spesa n. 1142 del bilancio dello Stato; unica eccezione era prevista per il membro esperto non più in attività di servizio, i cui compen-

si facevano carico alle spese della gestione fuori bilancio delle lotterie nazionali. Una volta entrate in vigore le norme richiamate, essendo stato soppresso il capitolo di spesa n. 1142 in applicazione dell'articolo 40 della legge 15 novembre 1973, n. 734, fu mantenuto soltanto il compenso a favore del membro non più in attività di servizio, gravante sulla gestione delle lotterie. Successivamente tale compenso fu esteso al membro rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, nei cui confronti non operava il divieto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 748; anche questo onere finanziario fu fatto gravare sulla gestione delle lotterie nazionali e non su quella del bilancio. Sulla base dell'indirizzo giurisprudenziale consolidato, sentito il parere dell'ufficio legislativo del Ministero del tesoro, il compenso ricordato è stato esteso per le prestazioni svolte in seno al comitato ai dirigenti nei cui confronti non è operante il divieto di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748.

ANTONIO BELLOCCHIO. Quante sono le persone che non rientrano nel divieto introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748 ?

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si tratta di alcuni funzionari dello Stato — non ricordo se sono due o tre — chiamati come esperti nell'ambito del comitato. Il Ministero del tesoro ha confermato che questi compensi vanno posti a carico della gestione delle lotterie nazionali e non del bilancio dello Stato.

La loro misura rimase invariata fino al 1971, quando fu elevata a 150 mila lire per lotteria; si trattava di una cifra irrisoria, che con successivi decreti nel 1980 e nel 1982 fu portata rispettivamente a 300 e a 500 mila lire. Il compenso, liquidato lotteria per lotteria, mediante decreto del ministro delle finanze, ammonterebbe a circa due milioni in un anno per ciascun membro e, quindi, alla cifra complessiva di sei milioni.

ANTONIO BELLOCCHIO. Qui non è in discussione la misura, ma il principio.

E inoltre l'articolo 2 del provvedimento al nostro esame prevede che: « per la ripartizione del ricavato delle singole lotterie ed il controllo delle operazioni di estrazione è sufficiente la presenza di almeno tre membri del Comitato di direzione », quindi, tre soli membri su nove.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per quanto riguarda l'articolo 2, si è ritenuto opportuno fissare i compiti del comitato. Si è, inoltre, ritenuto opportuno far riferimento ai decreti ministeriali e ciò per sanare una situazione che esiste, in quanto relativa a prestazioni effettuate in passato.

Per quanto riguarda il funzionamento del comitato, l'articolo 2 si limita a stabilire che le spese ad esso riferite vengono gestite fuori bilancio.

È evidente che lo stralcio dell'articolo 2 - a parte le considerazioni di carattere sostanziale - porterebbe il provvedimento di nuovo al Senato, con grave danno per i lavori preparatori della lotteria di Viareggio.

ANNA MARIA NUCCI MAURO. Stralciano l'articolo 2, verrebbe meno la filosofia ispiratrice del disegno di legge. L'articolo 1 autorizza, per gli anni 1986, 1987 e 1988, l'effettuazione della lotteria di Viareggio e della lotteria di Venezia; è l'articolo 2 che rappresenta una integrazione dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722.

Noi potremmo approvare solo gli articoli 1 e 3, ma in questo caso non comprendo il senso del provvedimento.

ANTONIO BELLOCCHIO. Il disegno di legge originario non conteneva l'attuare articolo 2. L'emendamento introdotto è in contrasto con la legge approvata dal Parlamento durante la settima legislatura, tesa a moralizzare le gestioni fuori bilancio.

A parte questo rilievo di principio, l'articolo 2 contiene alcune anomalie che non consentono la sua approvazione. Mi

riferisco, ad esempio, al fatto che siano sufficienti tre membri del comitato per la gestione delle lotterie.

Invito il Governo ad accettare la proposta di stralcio dell'articolo 2; potremmo procedere all'approvazione degli articoli 1 e 3 e discutere poi con calma l'articolo 2.

PRESIDENTE. Siamo in presenza di una condizione vincolante della Commissione affari costituzionali, quindi, non è possibile procedere all'approvazione dello articolo 2 a meno che non vogliamo tradurre tale parere in emendamento, cosa questa che a me pare assai difficile. Ci troviamo così in una situazione di *impasse*.

Considerando che l'accoglimento da parte di questa Commissione del parere della Commissione affari costituzionali ci porrebbe in contraddizione con il disposto dello stesso provvedimento al nostro esame, io sommamente invito il Governo a considerare la proposta del relatore.

In effetti ritengo che questa sia la scelta più funzionale, o, perlomeno, la più rapida. Nel caso in cui si accettasse la condizione, il Governo dovrebbe formulare il relativo emendamento, e si tornerebbe comunque al Senato.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Durante l'iter del disegno di legge originario, esisteva un'altra iniziativa legislativa del Governo riguardante le funzioni del comitato. Tale comitato esiste, opera e deve soltanto essere aggiornato.

Abbiamo ritenuto opportuno inserire i compiti del comitato in questo disegno di legge, in quanto ci sembrava urgente precisare le sue attribuzioni, alcune delle quali sono poste in discussione dalla stessa Corte dei conti: è bene che il Parlamento si pronunci.

Per quanto riguarda il problema della gestione fuori bilancio, sollevato dal collega Bellocchio, desidero far presente che la gestione delle lotterie è sempre fuori bilancio.

RICCARDO BRUZZANI. Perché fuori bilancio ?

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questo comitato è una specie di consiglio di amministrazione che gestisce le entrate e le spese delle lotterie: questi sono i suoi compiti precipui.

RICCARDO BRUZZANI. È certo che gli utili poi vanno alle entrate dello Stato ?

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il comitato ha deciso di dare gli utili della lotteria di Venezia in gran parte al comune di Venezia.

RICCARDO BRUZZANI. Venezia e Viareggio hanno una legge a parte, qui si tratta degli utili delle lotterie nazionali che vanno versate all'entrata.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. C'è una gestione fuori bilancio che non rientra nel bilancio dello Stato. Questo è il concetto.

PRESIDENTE. Gli utili di queste gestioni sono o no versati all'entrata del bilancio dello Stato ?

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. I risultati della gestione sono devoluti al comune che organizza la lotteria.

Ritengo urgente la definizione del provvedimento perché se dovesse tornare al Senato, i lavori preparatori delle lotterie subirebbero un grave danno.

FELICE BORGOGGIO, *Relatore*. In presenza del parere vincolante della Commissione affari costituzionali abbiamo la possibilità di scegliere due vie: o rispondiamo alla I Commissione che non è competente in materia...

PRESIDENTE. La I Commissione è competente in materia di pubblico impiego !

FELICE BORGOGGIO, *Relatore*. Oppure siamo costretti a modificare l'articolo 2 con la conseguenza che il testo tornerà al Senato.

ANTONIO BELLOCCHIO. Al fine di accelerare l'*iter* del provvedimento ritengo proficuo procedere allo stralcio dell'articolo 2.

Tuttavia, non capisco la fretta del Governo, il quale ha testé affermato che è in preparazione un disegno di legge *ad hoc*. La via più semplice, onorevole rappresentante del Governo, più trasparente — se mi è consentito il termine — è quella di fornire ai membri della Commissione il regolamento accelerando nel contempo l'*iter* del disegno di legge, atteso che così come è formulato l'articolo 2 non ha possibilità di essere approvato per i rilievi sollevati dal collega Bruzzani, dal Presidente e dal sottoscritto.

Invito, pertanto, il sottosegretario ad accogliere l'ipotesi dell'accantonamento dell'articolo 2 che potrà essere discusso con calma, sollecitando però la prosecuzione dell'*iter* del disegno di legge affinché possa essere approvato dal Senato entro il 15 novembre.

VINCENZO VISCO. A mio avviso, l'articolo 2 inserito al Senato è affrettato. Con tale testo, infatti, si cerca di sanare una situazione di fatto che stabilisce dei compensi, non previsti dalla legge, a carico della gestione fuori bilancio.

Che questo rappresenti l'obiettivo della disposizione si deduce dal fatto che si sanano due decreti non registrati che non avrebbero alcun bisogno di essere sanati se fossero stati fatti a « regola d'arte ».

È vero, il Parlamento può fare tutto, ma ci vuole una certa prudenza altrimenti si « inceppano » i provvedimenti.

PRESIDENTE. Desidererei conoscere la opinione del Governo sulla proposta di stralcio dell'articolo 2.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La proposta di stralcio

rende complicato l'iter del provvedimento. Tuttavia, se la Commissione insiste sullo stralcio, non è che possa oppormi.

Ripeto, comunque, che è un errore e procrastina l'approvazione del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Mi pare difficile ipotizzare un ritiro del parere da parte della I Commissione unica possibilità che avremmo — indipendentemente dalle osservazioni formulate sull'articolo 2 — per poter votare il provvedimento nella sua attuale disposizione.

Desidero precisare, infatti, che per non ritornare al Senato il testo non può essere emendato; ma per non essere emendato è necessario, come prima condizione, che la Commissione affari costituzionali ritiri il parere espresso. La seconda condizione è che la Commissione sia concorde sull'attuale testo dell'articolo 2.

Al momento, però, non ricorrono a mio avviso né l'una né l'altra condizione.

Poiché la Commissione è unanimemente convinta della necessità di procedere sollecitamente all'autorizzazione ad effettuare nel prossimo triennio le lotterie di Viareggio e di Venezia, occorre decidere qual è la via più sollecita a tal fine. Personalmente, ritengo sia opportuno stralciare l'articolo 2, ma desidero essere confortato dalla opinione del Governo.

**DOMENICO SUSI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Chiedo un breve rinvio della discussione.

**PRESIDENTE.** Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette (2870).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette ».

Ricordo che siamo ancora in attesa del parere della V Commissione sull'emendamento 1.7 del relatore votato nel principio informatore in una precedente seduta.

**DOMENICO RAFFAELLO LOMBARDI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Il Governo conferma il parere favorevole allo emendamento 1.7 del relatore, con cui si prende in considerazione la condizione degli esattori nei comuni per i quali opera la sospensione dei pagamenti a seguito di eventi sismici e, rimuovendo il limite all'aumento del 5 per cento, si realizza un compenso a favore di quanti nulla hanno avuto per la sospensione dei ruoli nel 1985.

Si pensava originariamente che fosse possibile ricercare un'altra soluzione, ma questa appare tecnicamente la più appropriata e conforme all'ordinamento.

**RENZO PATRIA.** Colgo l'occasione di questa pausa derivante dalla non espressione del parere da parte della V Commissione per richiamare l'attenzione dei colleghi su un aspetto, che considero di non secondaria importanza.

Nella relazione del disegno di legge si fa richiamo al tasso di inflazione programmato, che nel momento della stesura del provvedimento veniva valutato nella misura del 5 per cento; è noto che i documenti di bilancio hanno introdotto una diversa valutazione di tale indice, che si aggirerebbe al 6 per cento, per cui, collocandosi nella filosofia del provvedimento, ritengo sia opportuna l'introduzione di un emendamento volto a modificare dal 5 al 6 per cento il limite fissato dal terzo comma dell'articolo 1, emendamento che presento formalmente.

Dal mio punto di vista, esiste una ulteriore opportunità legata al fatto che il tasso d'inflazione programmato può risultare diverso in termini consuntivi rispetto a quello originariamente previsto. In base a tale considerazione, dovrebbe essere, a mio avviso, introdotta una norma per consentire al ministro delle finanze di registrare eventuali spostamenti



in difetto o in eccesso rispetto al tasso programmato. Pur essendo necessario costringere gli operatori del settore a muoversi nell'ottica del contenimento dei costi attraverso l'indicazione di tale tasso, credo sia atto di prudenza consentire al ministro un'indicizzazione variabile a conguaglio. A questo riguardo, attenderei la valutazione dei colleghi.

PRESIDENTE. Non nascondo di nutrire delle perplessità sull'introduzione di un'indicizzazione variabile in un testo di legge.

In attesa del parere della V Commissione, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
GUSTAVO MINERVINI

**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione a cedere all'Amministrazione provinciale di Trieste un immobile appartenente al patrimonio dello Stato, sito in Trieste, via XXX Ottobre n. 7, in permuta di una porzione del nuovo edificio sito nella stessa città, via Lamarmora n. 17, di proprietà di detta amministrazione (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2965).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a cedere all'Amministrazione provinciale di Trieste un immobile appartenente al patrimonio dello Stato, sito in Trieste, via XXX Ottobre n. 7, in permuta di una porzione del nuovo edificio sito nella stessa città, via Lamarmora n. 17, di proprietà di detta amministrazione », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 giugno 1985.

Comunico che la V Commissione ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Sorrentino ha facoltà di svolgere la relazione.

PIETRO SERRENTINO, *Relatore*. Ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che ha già avuto l'approvazione del Senato. Esso non concerne la cessione di immobili, ma semplicemente una permuta immobiliare effettuata fra due enti: l'amministrazione provinciale di Trieste vorrebbe acquistare un immobile appartenente al patrimonio dello Stato, in cui attualmente è ospitato l'archivio di Stato.

Da quanto si può rilevare dalla breve discussione svoltasi al Senato, l'immobile ha una superficie di 930 metri quadrati, però, ai fini catastali, è registrata una superficie di 840 metri quadrati (cose che capitano nel nostro catasto!).

L'amministrazione provinciale ha l'intenzione di abbattere l'immobile e ricostruirlo, il che ci dimostra quanto lo stabile sia in cattive condizioni. L'amministrazione provinciale di Trieste ha offerto in permuta la disponibilità, all'interno del complesso immobiliare costruito *ex novo*, di alcuni locali per ospitare l'archivio di Stato. Da questo punto di vista non vi è nulla da eccepire.

Sul problema della congruità si sono espressi gli organi tecnici pubblici, i quali sono pervenuti al pareggio dei due valori con la cifra di un miliardo e 800 milioni. Questa sembra una strana coincidenza, ma trattandosi di due enti pubblici, ritengo di non dover approfondire oltre la disamina del valore attribuito all'oggetto dello scambio. Quindi, anche per quanto riguarda la congruità, non dovrebbero sorgere obiezioni.

Circa l'*iter* di queste trattative, esse si trascinano dal 1966; non si capisce perché sia passato tutto questo tempo, forse una delle cause è rappresentata dalle precedenti disposizioni legislative, non ultima quella del 1974 che stabiliva un limite massimo di 250 milioni per questo tipo di operazione.

In tal senso abbiamo fatto già precise richieste per una nuova regolazione di tutta la materia del trasferimento di immo-

bili pubblici. In questo caso si tratta di una permuta, eppure l'operazione continua da venti anni e ciò perché una trattativa privata, anche se fra due amministrazioni pubbliche, richiede l'intervento del Parlamento se si supera la cifra fissata dalla legge.

Qualcuno potrebbe dire che lo Stato avrebbe potuto realizzare il valore dell'immobile e l'amministrazione provinciale avrebbe potuto ospitare — come avviene in altri casi — l'archivio di Stato senza un passaggio di proprietà. Ciò non è stato possibile perché, considerando i costi dell'immobile, l'amministrazione provinciale avrebbe dovuto chiedere un canone per l'affitto troppo gravoso per lo Stato che avrebbe dovuto far funzionare l'Archivio di Stato all'interno dell'immobile.

Per questi motivi chiedo ai colleghi di prendere in considerazione il disegno di legge nel testo che ci è pervenuto dal Senato. Inoltre ricordo che abbiamo il conforto del parere favorevole della V Commissione.

Ritengo di non dover aggiungere altro e comunque sono a disposizione dei colleghi per ulteriori eventuali delucidazioni.

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, non posso far altro che sollecitare l'approvazione di questo provvedimento.

Come ha detto il relatore, si tratta di una permuta le cui trattative si trascinano dal 1966; credo, quindi, che la situazione sia matura per giungere ad una sistemazione giuridica dell'operazione.

Gli uffici tecnici dell'amministrazione finanziaria hanno ritenuto congruo il valore stabilito.

Ritengo, poi che la sistemazione prevista per gli uffici dell'archivio di Stato, sia adeguata e funzionale all'assolvimento dei loro compiti istituzionali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SERGIO DARDINI. Sono favorevole al provvedimento. Si tratta di una permuta

con le caratteristiche già indicate dal relatore, che d'altronde sono abbastanza frequenti nei rapporti tra enti pubblici.

Credo che potremmo approfittare dell'occasione per chiedere al Governo alcuni chiarimenti circa la revisione del limite di 250 milioni e — come già richiesto al Senato — delucidazioni sui criteri in base ai quali sono state individuate le porzioni di nuovi fabbricati da attribuire allo Stato.

Infatti non si riesce di capire qual è la parte di nuovo fabbricato che dovrebbe essere ceduta allo Stato.

Desidero ricordare, inoltre, che al Senato il sottosegretario Lombardi si era impegnato a dare in termini molto rapidi una risposta e ci auguriamo che il Governo sia in grado di fornirla stamane.

RENATO ALPINI. Onorevole presidente, apprendo con soddisfazione che dopo circa vent'anni si è arrivati alla conclusione della permuta!

Preannunciando il voto favorevole del MSI-destra nazionale, desidero rivolgere una domanda di carattere fiscale al rappresentante del Governo: ai fini dell'IN-VIM e della registrazione, l'atto è esente?

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Rispondo immediatamente al collega Alpini ricordando che l'atto è esente.

Per quanto riguarda la domanda relativa ai limiti di valore per i procedimenti amministrativi, ricordo che è allo studio un disegno di legge concernente la revisione della materia.

Com'è noto, quando si tratta di alienazione o permuta di immobili fra enti pubblici per valori inferiori ai 250 milioni, si possono compiere gli atti giuridici in via amministrativa; viceversa, se il valore è superiore a tale tetto si è costretti a ricorrere allo strumento legislativo. A mio avviso questa procedura è superata

dai tempi e per tale motivo, ripeto, stiamo predisponendo provvedimenti al fine di rendere più snelli e rapidi i trasferimenti di beni dallo Stato agli enti territoriali.

Qui, però, si innesta un problema di carattere generale: la statualità comprende lo Stato e gli enti territoriali locali oppure questi ultimi sono enti pubblici dotati sì di personalità giuridica, ma per ciò distinti?

Stiamo operando anche sul piano culturale tant'è che terremo un convegno, nell'auletta dei gruppi parlamentari, per elaborare una normativa diversa per ciò che concerne il trasferimento dei beni dallo Stato ai comuni o viceversa, e per una più proficua utilizzazione dei beni appartenenti agli enti pubblici.

A me pare del tutto singolare, ma è un'opinione personale, che il comune debba pagare il corrispettivo di un bene che ottiene in alienazione secondo il prezzo di mercato, senza tener conto che si tratta appunto di un comune, non di un privato.

Spero che, entro l'anno, possa essere presentato un disegno di legge che riveda tutta la materia ivi compreso il tetto dei 250 milioni.

In ordine alla seconda domanda, devo dire che in sede parlamentare non possiamo che trasmettere la relazione redatta dall'Ufficio tecnico erariale competente. Nel disegno di legge, infatti, non si poteva che fare riferimento alla particella catastale: c'è stato un atto di frazionamento che ha un numero catastale, per cui è sufficiente recarsi all'ufficio catastale per sapere esattamente qual è la parte del nuovo edificio che acquisiamo in permuta cedendo il vecchio.

Tuttavia, se l'onorevole collega che ha posto la domanda ritiene che io debba trasmettere l'atto redatto dall'ufficio tecnico erariale, in via breve lo farò avere.

PIETRO SERRENTINO, *Relatore*. Desidero precisare che all'Archivio di Stato è stata attribuita una porzione di immobile adeguata alle esigenze, con un'area superiore a quella di cui attualmente dispone.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

#### ARTICOLO UNICO.

1. È autorizzata la cessione all'Amministrazione provinciale di Trieste dell'immobile, sito in Trieste, via XXX Ottobre n. 7, appartenente al patrimonio dello Stato, della superficie catastale di metri quadrati 840, accatastato al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 166, a titolo di permuta con una porzione del nuovo edificio sito nella stessa località, via Larmarmora n. 17, di proprietà di detta Amministrazione, corrispondente alla particella 305/3, della superficie complessiva di metri quadrati 2.160 e del pari valore di lire 1.800 milioni.

2. Il Ministro delle finanze provvederà all'approvazione del relativo atto con proprio decreto.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto in fine seduta.

**Discussione delle proposte di legge: Guerrini ed altri; Stegagnini; Tiraboschi: Norme per la cessione da parte della Amministrazione dei monopoli di Stato al comune di Ancona del fabbricato denominato « Mole Vanvitelliana » (Approvate in un testo unificato dalla VI Commissione permanente della Camera e modificate dalla VI Commissione permanente del Senato) (214-491-2688-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Guerrini, Amadei Ferretti, Barca, Dignani Grimaldi, Ianni, Martellotti, Palmi Lattanzi; Stegagnini; Tiraboschi: « Norme per la cessione da parte dell'Amministrazione dei monopoli di Stato al comune di Ancona del fabbricato

denominato « Mole Vanvitelliana », già approvate in un testo unificato dalla VI Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 16 maggio 1985 e modificate dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 24 luglio 1985.

Poiché il relatore onorevole Fiori è assente, invito il proponente onorevole Guerrini a sostituirlo.

PAOLO GUERRINI, *Relatore*. La VI Commissione aveva approvato un testo che autorizzava la cessione da parte dell'amministrazione dei monopoli di Stato al comune di Ancona della « Mole Vanvitelliana ».

Nel testo si prevedeva la valutazione del costo dell'immobile da parte dell'ufficio tecnico erariale al fine di trattare con il comune di Ancona.

Il Senato ha apportato una modifica significativa, tenendo conto della difficoltà — direi quasi dell'impossibilità — da parte del comune di Ancona di acquistare la mole Vanvitelliana sulla base della valutazione prevista intorno ai 12-15 miliardi. Data la situazione dei comuni in generale e di quello di Ancona in particolare, il quale ha subito una serie di disastri, frane e terremoti, e data la destinazione d'uso dell'ex magazzino (si intenderebbe adibire il monumento a fini culturali e polivalenti), il Senato ha deciso di autorizzare la contrattazione sulla base di una cifra che si aggira intorno ai 6 miliardi.

Desidero dare atto a coloro che hanno operato in questo senso, migliorando in modo sensibile la proposta che era stata presentata da me e da altri parlamentari.

Pertanto, pur dovendosi pagare sulla base del meccanismo previsto nel precedente testo, la quota annuale dovrà essere corrisposta in cinque, anziché dieci anni; viceversa, l'immobile verrà consegnato al comune di Ancona due anni dopo la stipula del contratto, che comunque dovrà essere stipulato entro sei mesi dall'approvazione del provvedimento in esame.

A conclusione del mio intervento, mi permetto di esprimere la personale soddisfazione per l'approvazione di questa proposta di legge, che consente al comune e ai cittadini di Ancona, alle forze economiche, sociali e culturali della città di entrare in possesso di un bene, il quale può contribuire non solo all'immagine, ma anche allo sviluppo della città. Allo stesso tempo sarà possibile dare occupazione a tanti giovani valenti, fino ad oggi inattivi, che potranno essere utilizzati sia per il recupero ed il restauro dell'opera monumentale, sia per il suo uso successivo.

Si potrà finalmente porre fine alla situazione vergognosa, per cui un'opera di tale valore veniva utilizzata come magazzino di tabacchi greggi.

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Così come feci al Senato desidero esprimere nel complesso parere favorevole all'approvazione di questo provvedimento; devo, tuttavia, formulare una riserva circa il modo episodico con cui procediamo nella determinazione del valore dei beni demaniali che vengono trasferiti dall'uno all'altro ente. In tal senso, occorre elaborare alcuni criteri obiettivi cui collegare la fissazione del valore medesimo. Sarebbe stato, al limite, molto più semplice e corretto sul piano giuridico decidere nel senso di una cessione gratuita, anziché stabilire arbitrariamente una diminuzione del prezzo valutato da 12 a 6 miliardi.

Formulata questa riserva, non posso che esprimere la volontà di rimettermi alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

ENRICO ERMELLI CUPELLI. Mi permetto di intervenire in questa sede (facendo parte di un gruppo non molto numeroso sono costretto a partecipare ai lavori di più Commissioni) su un argomento che vede da tempo impegnate tutte le forze politiche e sociali marchigiane.

La relazione svolta dal collega Guerrini è certamente esauriente e puntuale; intendo rivolgergli il mio personale ringraziamento, nonché quello dei parlamentari marchigiani, non solo per il suo odierno intervento, ma anche per l'iniziativa che a suo tempo assunse in riferimento al passaggio di questo bene dallo Stato al comune di Ancona.

Il provvedimento presenta significazioni importanti sul piano culturale e su quello delle iniziative che la stessa amministrazione comunale, insieme ad altre, potrà assumere per la valorizzazione del compendio.

Circa la diversa determinazione — da 12 a 6 miliardi — del valore della Mole Vanvitelliana ricordo che, parlando un giorno con il ministro sul problema delle valutazioni episodiche, quest'ultimo, confermando quanto sosteneva il sottosegretario, rilevava la necessità di stabilire criteri costanti e sistematici per queste forme di alienazione, soprattutto di beni culturali, da una amministrazione all'altra. In assenza di un provvedimento di questo tipo, ritengo che la valutazione a suo tempo fatta dal sottosegretario Caroli presso il Senato debba essere condivisa, in quanto si tratta di un immobile dalle caratteristiche particolari ed anomale, tale da non poter essere interessato dalle correnti regole di mercato.

L'amministrazione comunale di Ancona si impegnerà, d'altro canto, ad assolvere il proprio compito circa il pagamento dei 6 miliardi; si tratta di un dovere gravoso, in quanto, oltre al pagamento della cifra indicata, si dovrà provvedere — come veniva sottolineato nel corso di un convegno tenuto ad Ancona alla presenza dello stesso onorevole Guerrini, di altre personalità ed operatori culturali — al recupero sostanziale e definitivo della struttura in oggetto, alla cui realizzazione, tuttavia, parteciperanno gli enti locali, la provincia, la stessa regione, altri enti e fondazioni presenti nel territorio.

Nell'esprimere la piena soddisfazione del gruppo repubblicano per il testo varato dal Senato, auspico che nella seduta

odierna il provvedimento venga definitivamente varato.

SERGIO DARDINI. Desidero ulteriormente sottolineare l'esigenza già manifestata dal rappresentante del Governo di elaborare alcuni criteri generali di valutazione dei beni demaniali, anche in considerazione del fatto che sempre più spesso ci troviamo di fronte a richieste di cessione dei predetti beni ad enti locali e non solo a questi. In alcuni casi — ad esempio quello delle case popolari di Taranto — i trasferimenti sono bloccati in base a criteri di valutazione molto diversi, il che significa che volta a volta questi ultimi vengono diversamente formulati.

Questo può ingenerare il sospetto che si possa cadere sul terreno della speculazione, più che su quello di una giusta utilizzazione dei beni.

Siamo, anche in questo caso, di fronte ad una procedura di valutazione un po' singolare. D'altro canto vi è la necessità di procedere rapidamente perché vi è la possibilità, da parte degli enti locali, di utilizzare i fondi stabiliti dal FIO. Con il passare del tempo si rischia che questi fondi si esauriscano o, quanto meno, non corrispondano più ai costi.

Il testo approvato dalla nostra Commissione è stato migliorato dal Senato: la cifra di sei miliardi, pur con la singolarità che abbiamo riscontrato, corrisponde a quanto necessario ai monopoli di Stato per costruire il nuovo magazzino.

Dichiaro, quindi, il voto favorevole del gruppo comunista e raccomando una rapida approvazione del provvedimento e soprattutto una sua rapida esecuzione, onde non vanificare l'entrata necessaria per le nuove costruzioni della amministrazione dei Monopoli.

RENATO ALPINI. Annuncio, a nome del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, il voto favorevole alle modifiche apportate dal Senato al provvedimento al nostro esame.

Vorrei però fare una considerazione: tutti abbiamo riconosciuto la situazione precaria del comune di Ancona ed io cre-

do che la riduzione del termine di pagamento, anche se giusta sotto il profilo del tasso di inflazione, non sia giusta nei confronti di tale comune che ha un bilancio disastroso. Dobbiamo anche tener presente che sul comune graverà l'onere dell'interesse.

Non intendo presentare emendamenti — malgrado le considerazioni che ho ritenuto di dover fare — per non differire l'approvazione del provvedimento.

**PRESIDENTE.** La determinazione per legge di un prezzo è, in effetti, sconcertante, tanto più quando si dimezza un prezzo già stabilito dall'ufficio tecnico erariale. Ritengo si dovrebbero stabilire dei criteri obiettivi per la determinazione dei prezzi, in modo che questi non siano basati su valutazioni fatalmente politiche. Si potrebbe anche accettare l'ipotesi formulata dal sottosegretario, e cioè che in alcuni casi i trasferimenti avvengano gratis.

La determinazione del prezzo caso per caso, fatta dal Parlamento, pare di dubbia opportunità.

Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

**PAOLO GUERRINI, Relatore.** Per quanto riguarda la questione sollevata sui criteri da adottare nella alienazione di beni demaniali ad enti locali, non desidero esprimere pareri. Mi rimetto alla valutazione che la Commissione finanze e tesoro dovrà effettuare.

Desidero ringraziare coloro che sono intervenuti ed in particolare il sottosegretario.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla VI Commissione permanente del Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

**ART. 1.**

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a vendere, entro due anni dall'approvazione della pre-

sente legge, a trattativa privata, per il prezzo da stabilirsi dall'Ufficio tecnico erariale, secondo i criteri stabiliti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche, al comune di Ancona, su sua richiesta, con vincolo di destinazione a fini culturali o, comunque, ad opere di pubblica utilità, la Mole Vanvitelliana.

Il comune provvede al pagamento del prezzo in quote annuali, entro dieci anni, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con la corresponsione dell'interesse legale a scalare.

Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del contratto di compravendita.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

**ART. 1.**

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a vendere, per il prezzo di lire 6 miliardi, al comune di Ancona, con vincolo di destinazione ad opere di pubblica utilità, il compendio immobiliare comprendente il fabbricato monumentale denominato « Mole Vanvitelliana », sito in Ancona e distinto nel nuovo catasto edilizio urbano del comune di Ancona alla partita 149, foglio n. 14, con i mappali da 58 a 65 compresi.

Il comune provvederà al pagamento del prezzo in quote annuali, entro cinque anni dalla data di stipula della compravendita, all'Amministrazione dei monopoli di Stato, con la corresponsione dell'interesse legale a scalare.

La consegna dell'immobile dovrà avvenire entro due anni dalla data di approvazione del contratto di compravendita da parte del Ministro delle finanze, contratto da stipularsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della VI Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 2 non è stato modificato.

Il testo unificato sarà votato a scrutinio segreto. al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione a cedere ai soci della Cooperativa agricola tra coltivatori diretti di Treporti e al comune di Venezia il compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito in Venezia, Sezione di Burano, località punta Sabbioni-Cavallino (3025) e delle proposte di legge Sacconi: Rinnovo della autorizzazione di vendita a trattativa privata alla Cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti di immobili di pertinenza dello Stato, siti in Venezia, prevista dallo articolo 5 della legge 6 marzo 1958, n. 206 (1072) e Forner ed altri: Modifiche alla disciplina delle autorizzazioni di vendita di immobili di pertinenza dello Stato siti in Venezia di cui alla legge 6 marzo 1958, n. 206 (3107).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Autorizzazione a cedere ai soci della Cooperativa agricola tra coltivatori diretti di Treporti e al comune di Venezia il compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito in Venezia, Sezione di Burano, località punta Sabbioni-Cavallino » e delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Sacconi: « Rinnovo dell'autorizzazione di vendita a trattativa privata alla Cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti di immobili di pertinenza dello Stato, siti in Venezia, prevista dall'articolo 5 della legge 6 marzo 1958, n. 206 »; e dei deputati Forner, Franchi Franco, Parigi, Rubinacci e Alpini: « Modifiche alla disciplina delle autorizzazioni di vendita di immobili di pertinenza dello Stato siti in Venezia di cui alla legge 6 marzo 1958, n. 206 ».

Su disegno di legge e sulla proposta di legge Sacconi è pervenuto il parere favorevole della Commissione bilancio. Sul-

la proposta di legge Forner ed altri non è pervenuto alcun parere.

La I Commissione affari costituzionali si è espressa favorevolmente al disegno di legge n. 3025. Per quanto riguarda invece la proposta di legge n. 1072 il parere è favorevole « nei limiti in cui non contrasti con lo stesso disegno di legge ». Sottolineo questo punto che in un certo senso ha carattere restrittivo.

L'onorevole Borgoglio ha facoltà di svolgere la relazione.

FELICE BORGOGGIO, *Relatore*. I provvedimenti in esame sono volti a dare soluzione all'ormai decennale problema costituito dalla utilizzazione, da parte della Cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti, dei terreni e fabbricati su essi inesistenti, siti nel comune di Venezia, sezione di Burano, in località Punta Sabbioni - Cavallino. Esso, infatti, originariamente appartenente al demanio dello Stato, fu occupato, nei primi anni successivi alla guerra del 1915-1918, da alcune famiglie di senza tetto che ne intrapresero la trasformazione agricola, costituendosi poi nella Cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti, ottenendo dalla Capitaneria di porto di Venezia, mediante licenze annuali, la formale concessione dei terreni per la coltivazione degli stessi.

Con il successivo trasferimento del compendio in parola al patrimonio dello Stato (decreto interministeriale del 22 dicembre 1951), si rese necessaria la nuova formalizzazione dei rapporti tra la Cooperativa e l'Amministrazione finanziaria. Le continue istanze di acquisto del compendio da parte della Cooperativa, la considerazione che notevoli opere di miglioria fondiaria e di bonifica erano state effettuate sui terreni dai soci, la constatazione che essendo state erette da parte di soci della Cooperativa stabili costruzioni suscettibili di destinazione diversa da quella agricola si era contravvenuto alle clausole della concessione, indussero l'Amministrazione finanziaria a prendere

in considerazione l'eventualità dell'alienazione del compendio stesso.

L'autorizzazione della vendita a trattativa privata venne espressamente prevista dall'articolo 5 della legge n. 206 del 1958, fissando il prezzo della vendita in lire 35 milioni. Tuttavia la rigidità dei vincoli posti sulla destinazione dei beni ed i problemi di definizione giuridica certa dei rapporti tra lo Stato ed i soci hanno impedito dopo qualche mese dall'entrata in vigore della legge alla Cooperativa la possibilità di procedere all'acquisto.

Sussistendo a tutt'oggi i motivi di opportunità che avevano indotto ad autorizzare la vendita, si propone che questa venga definitivamente approvata dal Parlamento al fine di attuare l'ormai non oltre rinviabile trasferimento dei terreni alla Cooperativa agricola tra coltivatori diretti di Treporti.

Passando a considerare il contenuto dei provvedimenti ed assumendo a testo base il disegno di legge n. 3025, preannuncio i seguenti emendamenti:

*All'articolo 2 sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) sulla base del valore agricolo medio determinato, ai sensi delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, per la regione agraria di competenza secondo il tipo di coltura esercitata, tenendo conto in diminuzione, dell'incidenza negativa del valore dei fondi derivante dalla vigenza del rapporto di affitto del fondo, con riferimento all'anno precedente a quello della stipula del contratto di vendita per i terreni utilizzati a coltivazione agricola; ».

2. 1.

*All'articolo 2 sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) per la stima del prezzo dei terreni non utilizzati a coltivazione agricola, l'ufficio tecnico erariale tiene conto dei prezzi risultanti dall'andamento del mercato secondo i valori convalidati dalle più recenti compravendite di beni analoghi

tenendo conto in diminuzione dell'incidenza negativa della sussistenza del rapporto di affitto esistente; ».

2. 2.

*All'articolo 2, dopo il terzo comma aggiungere il seguente:*

« Ai soci assegnatari che non facciano domanda di acquisto verrà applicato un canone di affitto secondo la utilizzazione dei fondi. A coloro che sono imprenditori agricoli, a titolo principale, sarà applicata la legge n. 203 del 1982 »;

2. 3.

*All'articolo 2, sostituire il quarto comma con il seguente:*

« Le disposizioni dell'articolo 1 e quelle del presente articolo si applicano in favore dei soci assegnatari e dei loro eredi e congiunti insediati nel compendio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge »;

2. 4.

Desidero ora brevemente illustrare il contenuto degli emendamenti testé preannunciati. La lettera a) dell'articolo 2 demanda allo strumento urbanistico vigente la determinazione dei terreni destinati a coltivazione agricola anziché alla loro effettiva utilizzazione, come previsto nella proposta di legge n. 1072. In effetti la variante al piano regolatore generale (strumento urbanistico vigente) è ormai superata ed è intendimento comune di tutte le forze politiche veneziane di rivederla. Dato che si giungerà senz'altro prima alla stipula dei contratti che all'approvazione della nuova variante si correrebbe il rischio, qualora rimanesse l'indicazione prospettata nella sopraindicata lettera a) del disegno di legge, di acquistare terreni con destinazione a scopi agricoli poi convertiti dal nuovo strumento urbanistico ad altri usi.

Lo stesso problema si pone, con forza ancora maggiore, per la lettera b) dell'articolo 2 del disegno di legge. Infatti, qua-



lora non si apportasse la modifica indicata, si avrebbero casi in cui taluni terreni verrebbero acquistati come edificabili e successivamente destinati ad altri usi dal piano regolatore generale.

Si propone inoltre, nel silenzio delle proposte in esame, di introdurre una norma aggiuntiva che disciplini la condizione dei soci assegnatari che non presentano domande di acquisto prevedendo nei loro confronti l'applicazione di un canone d'affitto secondo l'utilizzazione dei fondi.

Si vuole inoltre considerare quali destinatari del provvedimento, oltre ai soci assegnatari ed ai loro eredi, anche i congiunti insediati nel compendio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono infatti numerosi i figli, i nipoti, le sorelle ed i fratelli di soci vivi insediatisi per necessità nel compendio demaniale.

Per quanto riguarda l'esclusione o meno dal prezzo di vendita degli edifici delle opere edilizie e dei miglioramenti realizzati dalla Cooperativa e dai singoli soci, il relatore invita il Governo a formulare una proposta articolata che tenga conto della diversa destinazione d'uso di tali opere, considerato anche il fatto che la legge 6 marzo 1958, n. 206 determina il prezzo del solo terreno.

Il relatore fa peraltro presente al Governo l'urgente problema relativo alla definizione del presupposto in base al quale consentire ai soci la presentazione della domanda per il condono edilizio.

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non vedo quale strumento si possa adottare ove si rinunci al riferimento allo strumento urbanistico ed alle varianti deliberate almeno dal Comune.

FELICE BORGOGGIO, *Relatore*. La soluzione non è facile. Si può, infatti, correre il rischio di assumere un provvedimento che verrà modificato prima ancora che diventi operativo. Bisogna, in sostanza, trovare una soluzione per quanto ri-

guarda il punto di riferimento. Si può fare, per esempio, riferimento alla valutazione dell'UTE oppure può essere preso in considerazione l'attuale uso che viene fatto del terreno.

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'UTE non ha competenza a stabilire l'uso di un bene. Dobbiamo fare riferimento allo strumento urbanistico ed alle varianti deliberate almeno dal Consiglio comunale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

VINCENZO VISCO. Desidero intervenire sull'ordine dei lavori. Mi pare che il relatore abbia riproposto come emendamenti una serie di punti contenuti in una delle proposte di iniziativa parlamentare che aveva elementi di differenza sostanziale rispetto al testo del Governo. Ricordo che esiste un terzo provvedimento. Sarebbe opportuno pertanto aggiornare i nostri lavori. Se però il provvedimento è urgente si può proseguire adottando il disegno di legge del Governo. Se la Commissione ritiene invece di modificarlo occorre che un Comitato ristretto valuti gli emendamenti preannunciati e le difficili questioni aperte.

MAURIZIO SACCONI. A mio avviso, non è verosimile che questo provvedimento determini i presupposti per la presentazione della domanda di condono edilizio.

Pertanto, invito il Governo ad individuare — di concerto con il comune — gli strumenti amministrativi che consentano di identificare i titoli in base ai quali i soggetti possono presentare domanda di condono edilizio.

Ciò nonostante l'urgenza rimane, sia perché sono interessate alla questione un migliaio di persone sia perché la legge approvata negli anni 1950 non produsse gli effetti voluti, dato che non aderiva a quella complessa realtà.

Di qui, la preoccupazione per l'aggancio con futuri strumenti urbanistici, ne-

cessari in un territorio delicato come quello di Venezia, alla luce anche dei recenti e discutibili — se mi è consentito — provvedimenti.

Penso che al vaglio degli emendamenti si possa procedere in via informale rispettando, comunque, i tempi brevi. Infatti, pensare di trovare la soluzione affidandosi *tout court* al disegno di legge n. 3025, non risolverebbe la complessità delle situazioni insistenti in quella realtà.

SERGIO DARDINI. A mio avviso, l'esame degli emendamenti può avvenire una volta che sia stata compiuta la discussione generale perché è in quella sede che emergono i nodi da sciogliere caratterizzanti le differenze tra il disegno di legge e le proposte di legge.

Nutriamo qualche dubbio sul fatto che il Governo riesca a fornire una risposta alla richiesta dell'onorevole Sacconi, comunque siamo curiosi di conoscerla.

GIANFRANCO ROCELLI. Signor presidente, l'onorevole Sacconi mi ha anticipato, per cui mi limiterò a ricordare che le date relative al condono, nelle sue variegate situazioni, fanno riferimento al 30 novembre ed al 31 dicembre.

Debbo anche dire, però, che l'esigenza di approvare questa legge verrebbe a vanificarsi nella misura in cui essa non avesse la possibilità di risolvere le questioni relative al condono edilizio. Sappiamo che questi edifici e localizzazioni sono stati realizzati con un regime non rispondente alla legislazione vigente, per cui queste stesse situazioni, per essere risolte, necessitano dei benefici della legge n. 47 del 1985.

Tuttavia, se esisterà la volontà politica da parte di tutti i gruppi, e se si riuscirà a raccogliere attorno al provvedimento un'ampia maggioranza, sarà possibile inserire una norma di rinvio dei termini.

Nonostante ciò, ci riserviamo di intervenire in sede di discussione generale sul parere limitativo della Commissione affari costituzionali, su quanto è stato afferma-

to in relazione al condono edilizio (e su quanto ancora si dirà), sull'adeguamento di questa legge a quelle inerenti l'edilizia residenziale pubblica, ritenendo opportuno però acquisire il parere della Commissione lavori pubblici.

In merito alla proposta di costituzione di un Comitato ristretto — o comunque di un gruppo di lavoro informale che coordini i provvedimenti esistenti, le proposte ed il disegno di legge — per la valutazione degli emendamenti del relatore, del Governo ed anche di quelli che il mio gruppo presenterà, domando se la Commissione non ritenga opportuno concludere comunque la discussione generale per poi procedere alla formazione dell'eventuale Comitato ristretto acquisendo, ripetuto, il parere della IX Commissione. Infatti, per quanto mi è dato di sapere e per le posizioni che in passato ha assunto analogamente, non credo che essa si ritroverebbe completamente nel parere espresso sulla questione dalla Commissione affari costituzionali.

ENRICO MARRUCCI. Il mio gruppo si indirizza verso una rapida approvazione del progetto di legge, che, tuttavia, necessiterebbe di approfondimenti, in quanto ancora una volta si rischia di approvare una legge impraticabile in una situazione largamente compromessa dai ritardi che si sono accumulati.

Credo che il dibattito e la discussione generale possano esaurirsi in tempi rapidissimi, dal momento che tutti riconoscono l'opportunità di un simile provvedimento; residuano, tuttavia, due o tre nodi, sui quali sarà opportuno procedere ad un approfondimento e ad un confronto con il Governo in particolare.

Saremmo comunque interessati — anche per definire il nostro atteggiamento — ad una risposta del medesimo sulle osservazioni formulate dall'onorevole Sacconi. A nostro avviso, il condono potrebbe intervenire attraverso un atto amministrativo, per cui vorremmo sapere se il Governo ritiene percorribile e a quali condizioni questa via; faccio notare che la mia par-

te sarebbe fortemente perplessa, in ordine ad uno spostamento di termini *ad hoc* per il condono edilizio, poiché costituirebbe un pericoloso precedente dalle conseguenze difficilmente calcolabili. Qualora il Governo non intendesse assumere un impegno in questa direzione, l'esigenza di affrettare i tempi di approvazione del provvedimento diverrebbe ancora più pressante.

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per quanto riguarda la percorribilità della via amministrativa indicata dall'onorevole Sacconi, metterò in contatto l'amministrazione del demanio con il comune di Venezia; se ciò sarà possibile, certamente riusciremo a definire tale possibilità sul piano amministrativo.

Circa il problema dello strumento urbanistico — problema che considero più importante — potremo accertare attraverso contatti con l'amministrazione comunale quali previsioni vengono formulate nei piani regolatori relativamente alla destinazione delle aree; infatti, qualora una parte delle stesse fosse destinata ad uso agricolo ed un'altra ad uso non agricolo — corrispondente alle esigenze di carattere balneare — il progetto di legge sarebbe adeguato alla situazione esistente.

Una volta acquisiti i necessari elementi di giudizio circa la destinazione e l'assetto del territorio previsti dai piani regolatori, sarà possibile raccordare la nostra opinione in sede di Comitato ristretto.

FELICE BORGOGGIO, *Relatore*. La variante al piano regolatore ha dei tempi organizzativi che non sono mai definiti nell'ordine di mesi, ma di anni. Una proposta emendativa prevedeva in tal senso la consultazione dell'ufficio tecnico erariale sulla base dei valori di mercato, che costituiscono un dato più concreto rispetto all'indicazione del piano regolatore; il mercato è, infatti, particolarmente sensibile alle variazioni intervenute, per cui, prevedendosi la trasformazione di una zona industriale in agricola, attribuisce alla stessa un valore diverso da quello originariamente attribuito.

Sarà, dunque, opportuno riflettere sulla formulazione più idonea alla soluzione del problema senza porre vincoli che potrebbero compromettere l'attuazione pratica del provvedimento; in tal senso considero utile la costituzione di un Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di costituire un Comitato ristretto.

(È approvata).

Prego i capigruppo di farmi pervenire le designazioni dei componenti il Comitato stesso.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui provvedimenti esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Autorizzazione a cedere all'amministrazione provinciale di Trieste un immobile appartenente al patrimonio dello Stato, sito in Trieste, via XXX ottobre n. 7, in permuta di una porzione del nuovo edificio sito nella stessa città, via Lamarmora n. 17, di proprietà di detta amministrazione » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2965).

Presenti e votanti . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	28
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Proposte di legge Guerrini ed altri (214); Stegagnini (491); Tiraboschi (2688-B) in un testo unificato e con il seguente titolo: « Norme per la cessione da parte dell'Amministrazione dei monopoli di Sta-

to al comune di Ancona del fabbricato denominato "Mole Vanvitelliana" » (*Approvato dalla VI Commissione della Camera dei deputati e modificato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (214-491-2688-B):

Presenti . . . . .	28
Votanti . . . . .	26
Astenuti . . . . .	2
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alpini, Bellocchio, Borgoglio, Brina, Bruzzani, Cuojati, D'Aimmo, Dardini, Deggennaro, Fiori, Rocelli, Merolli, Minervini,

Ermelli Cupelli, Moro, Nucci Mauro, Parigi, Patria, Pierino, Ravasio, Rosini, Rubinacci, Ruffolo, Sarti Armando, Serrentino, Triva, Umidi Sala e Visco.

*Si sono astenuti sul provvedimento 214-491-2688-B.*

Minervini e Visco.

**La seduta termina alle 11,30.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO